

PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO
E
L'ASSOCIAZIONE FUORI DI PALAZZO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA DI PIAZZA DON ALBERA
E DELLA SCALINATA DI VIA NOÈ

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione [di seguito: Avvisi];

- g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) In data 27/09/2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dal Servizio Progetto AxTo Beni Comuni e Periferie con protocollo n. 2622, conservata agli atti, l'associazione Fuori di Palazzo, via Carlo Noè 7, 10152 Torino, codice fiscale 97737610010, ha presentato la proposta di collaborazione per la cura dell'aiuola di Piazza Don Albera e della scalinata di via Noè in Torino, mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento.
- i) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta proposta, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 - mecc. 2018 00525/070 è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura, come previsto dall'art. 9, comma 4 Regolamento e dall'art. 6 degli Avvisi;
- j) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 Sono state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione.
- k) All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata dall'associazione Fuori di Palazzo prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento relativo alla cura delle due aree in oggetto, ascrivibile all'ambito di azione C, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);
- l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- m) Con Deliberazione del ..., n. mecc. ... il Consiglio Circostrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;
- n) Con deliberazione del ... , n. mecc. ..., a seguito della deliberazione del Consiglio Circostrizionale, la Giunta comunale ha preso atto che, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dal progetto CO-CITY, si è conclusa positivamente la fase di co-progettazione, ed ha approvato le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione e finanziati nell'ambito del progetto CO-CITY.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Laura Campeotto, Dirigente di Area della Circoscrizione 7, [redacted], la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00710/070 (in seguito: Città);

E

L'associazione Fuori di Palazzo con sede in via Carlo Noè 7, 10152 Torino, codice fiscale 97737610010, nella persona di Cecilia Guiglia [redacted] la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante (di seguito: Proponenti);

di seguito congiuntamente definiti come le Parti,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la riqualificazione dell'aiuola di piazza Don Albera e della scalinata di via Noè, per il periodo indicato al successivo art. 8.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, l'obiettivo del presente accordo è
 - curare, abbellire, valorizzare e trasformare due spazi del quartiere;
 - promuovere un utilizzo più rispettoso dello spazio pubblico, incentivando un uso appropriato con piccoli interventi di qualificazione e di adeguamento;
 - adottare spazi degradati per farli diventare luoghi simbolo di una rinascita del quartiere;
 - coinvolgere nell'iniziativa non solo i/le residenti e le persone che frequentano il quartiere, ma soprattutto coloro che nel quartiere lavorano, come i/le commercianti della zona e in particolare quelli/e di piazza Don Albera, via Priocca, via Noè e via San Giovanni Battista de la Salle;
 - far diventare questi interventi propedeutici o di supporto a una collaborazione più ampia e legata ad altre iniziative, come le giornate di sensibilizzazione su un corretto smaltimento dei rifiuti.

4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:
- la realizzazione di un giardino secco sull'aiuola Don Albera, la sua cura e manutenzione;
 - l'abbellimento e la cura della scalinata di via Noè;
 - la sensibilizzazione e incentivazione del vicinato alla cura, al rispetto e all'uso condiviso degli spazi pubblici in oggetto.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'uso di piazza Don Albera, intorno all'aiuola grande situata nella parte nord della piazza e della scalinata di via Noè.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza dell'aiuola di piazza Don Albera e della scalinata, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - la realizzazione di un giardino secco sull'aiuola Don Albera, la sua cura e manutenzione, inclusa l'irrigazione, e in particolare:
 - piantumazione dell'aiuola con messa a dimora di piante e arbusti e pacciamatura come da proposta concordata con gli uffici tecnici della Circoscrizione 7 nel periodo dell'anno idoneo;
 - pulizia regolare dell'area;
 - cura e manutenzione del giardino piantato con particolare attenzione all'irrigazione necessaria nei primi due anni dopo la messa a dimora;
 - diserbo dell'area perimetrale all'aiuola;
 - l'abbellimento e la cura della scalinata di via Noè, e in particolare:
 - la piantumazione delle fioriere posizionate e la loro cura, inclusa l'irrigazione delle piante;
 - l'impegno a mantenere l'area pulita;
 - l'incentivo all'uso condiviso dell'area di sosta pedonale creatasi;
 - la realizzazione di un intervento decorativo sulla parete prospiciente la scalinata in collaborazione con il condominio proprietario;
 - la sensibilizzazione e incentivazione del vicinato alla cura, al rispetto e all'uso condiviso degli spazi pubblici in oggetto;
 - il monitoraggio e la segnalazione di eventuali danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri dell'area oggetto dell'intervento;
 - la collaborazione con altre associazioni e cittadini/e, per migliorare ulteriormente l'utilizzo dell'area a beneficio della collettività.

5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti strumenti:
 - incontri di coordinamento di cui all'articolo 7.
8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del ... (mecc. ...) la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a. Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e del personale Co-City di Fondazione Cascina Roccafranca.
 - b. Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse.
 - c. Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City.
 - d. Piante, materiale per il giardinaggio e altre attrezzature, arredi e materiali di consumo che saranno forniti in comodato dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City (v. elenco allegato).

Art. 4

RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di

- prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.
 3. I Proponenti individuano nelle persone di Francesco Voghera e di Ivano Matteo Podestani i supervisori (rispettivamente per l'aiuola di piazza Don Albera e per la scalinata di via Noè) cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
 4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
 5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso:
 - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale,
 - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le parti.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a) condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b) conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c) realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d) altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.

2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Proponenti

Per la Città

Cecilia Guiglia

.....
